

Come ci si cancella dalla CIPAG?

La cancellazione dalla CIPAG avviene a seguito di esplicita richiesta, da formularsi mediante presentazione dell'autocertificazione di non esercizio della professione (mod.3/03 reperibile sul sito www.cassageometri.it o presso il Collegio di appartenenza) direttamente al Collegio o alla Cipag, presentando in allegato anche il certificato di chiusura della partita IVA professionale o similare. I geometri dipendenti di società o enti devono trasmettere, unitamente al mod.3/03 e al certificato di chiusura della partita iva professionale, una dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante che le mansioni assunte in qualità di dipendente non prevedano il compimento di atti professionali aventi rilevanza esterna.

Quando è ammessa la facoltà di autocertificare il non esercizio della professione?

La facoltà di autocertificare il non esercizio della professione è ammessa nel caso non venga esercitata l'attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra e nel caso non vi sia titolarità di partita iva per l'esercizio dell'attività di geometra o altra attività ad essa riconducibile.

I geometri dipendenti di società o enti non possono autocertificare il non esercizio della professione qualora compiano atti professionali per il proprio datore di lavoro a rilevanza esterna.

L'iscrizione alla Cassa può essere esclusa solo nell'ipotesi in cui l'interessato sia inquadrato nel ruolo professionale previsto nel CCNL, operando in condizioni di piena responsabilità diretta verso l'esterno e l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo.

L'autocertificazione (mod. 3/03 reperibile sul sito Cipag) può essere presentata al momento dell'iscrizione all'albo o nel corso del rapporto assicurativo (anche da parte del pensionato attivo) quando si ritenga di non esercitare nel futuro la professione.

A seguito della presentazione dell'autocertificazione di non esercizio si viene cancellati dalla Cipag con effetto dal mese successivo.

In caso di chiusura della partita IVA professionale o similare si è automaticamente cancellati dalla Cipag?

No, la cessazione della partita IVA non comporta l'automatica cancellazione dalla Cipag. Una volta cancellata la partita IVA per cancellarsi dalla Cipag - mantenendo la sola iscrizione all'albo - occorre effettuare l'autocertificazione di non esercizio della professione (mod. 3/03 reperibile sul sito Cipag).

Gli effetti della predetta autocertificazione, vista la frazionabilità mensile dei contributi introdotta dal 1.1.2006, decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della stessa. L'autocertificazione può essere presentata direttamente al Collegio ovvero inviata alla Cipag.